DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1999

che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo

[notificata con il numero C(1999) 3376]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 98/653/CE, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [3], modificata dalla decisione 1999/517/CE [4], vieta la spedizione dal Portogallo delle farine di carne, di bovini vivi, compresi i tori da corrida; che il Portogallo ha chiesto una deroga che consenta la spedizione di tori da corrida; che, stando alle conclusioni della missione svolta in Portogallo tra il 22 febbraio e il 3 marzo 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, non può essere escluso che tori da corrida siano stati esposti ad alimenti contaminati dalla ESB; che, non di meno, è stato raccomandato che la spedizione di tori da corrida possa essere ammessa, a condizione che vengano eseguiti adeguati controlli e che gli animali vengano distrutti, dopo il combattimento, nello Stato membro di destinazione, garantendo che le carcasse non raggiungano la catena alimentare umana o animale;

(2) la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [5], modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE [6], stabilisce le norme per il trasporto degli animali, precisando in particolare i tempi massimi di viaggio e i modi di accudire gli animali durante il trasporto;

(3) la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica [7], in particolare l'articolo 10, reca norme per la comunicazione alla Commissione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di informazioni circa operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla decisione 98/653/CE e che rivestono particolare interesse a livello comunitario;

(4) la direttiva 90/425/CEE impone agli Stati membri di destinazione di adottare opportune misure in caso di irregolarità; che devono essere applicati protocolli per tali misure negli Stati membri di destinazione;

(5) è opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/653/CE;

(6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/653/CE è così modificata:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio:

a) di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui all'articolo 2, lettera b), verso altri Stati membri o paesi terzi, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) di materiali di cui all'articolo 2, lettere b) e c), verso altri Stati membri, affinché vi siano inceneriti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I;

c) di tori da corrida verso altri Stati membri, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato II.

2. La deroga di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), si applica soltanto se lo Stato membro di destinazione ha autorizzato l'invio del materiale o degli animali di cui agli stessi paragrafi.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
[4] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 45.
[5] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
[6] GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.
[7] GU L 351 del 2.2.1989, pag. 34.

3. Gli Stati membri di destinazione devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b) e l'elenco delle arene e delle strutture annesse autorizzate a ricevere tori da corrida.

4. Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incenerito conformemente all'allegato I e che i tori da corrida, dopo essere stati utilizzati per gli scopi di cui all'allegato II, siano inceneriti.

5. Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

6. La Commissione, dopo aver accertato con una missione comunitaria sul posto l'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui al presente articolo e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui può iniziare la spedizione del materiale di cui al paragrafo 1, lettera b).

7. La Commissione, dopo aver valutato i protocolli di cui all'allegato II, punto 13, ed aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dei tori da corrida.»

2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le parole «all'allegato II» sono sostituite da «all'allegato III».

3) L'attuale allegato II della decisione 98/653/CE diventa «allegato III» ed è inserito l'allegato II che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Condizioni per la spedizione di tori da corrida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

1. Bovini maschi possono essere spediti dal Portogallo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per essere utilizzati in occasione di corride, se tali animali sono certificati conformi alle condizioni di cui al punto 3 e se provengono da mandrie nelle quali non si siano verificati casi di BSE negli ultimi sette anni e che siano certificate conformi alle condizioni di cui al punto 2. Le autorità competenti provvedono affinché siano rispettate le condizioni in materia di controlli precisate nel presente allegato.

Condizioni relative alla mandria

2. a) Una mandria è costituita da un gruppo di animali che forma un'entità separata e distinta, vale a dire un gruppo di animali che sono stati governati, stabulati e tenuti separati da qualsiasi altro gruppo di animali e ai quali sono stati attribuiti numeri unici di identificazione della mandria e dei capi.

   b) Una mandria è idonea se, da almeno sette anni, in nessuno degli animali che fossero ancora presenti nella mandria stessa, vi fossero transitati o ne fossero usciti, sono stati registrati casi confermati di BSE o casi sospetti relativamente ai quali la diagnosi della BSE non è stata esclusa.

Condizioni relative all'animale

3. Un bovino è idoneo se:

   a) è stato chiaramente identificabile per tutta la vita, in modo che sia possibile risalire alla mandria d'origine e alla fattrice;

   b) la fattrice è sopravvissuta per almeno sei mesi al parto;

   c) la fattrice non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE;

   d) la mandria in cui è nato e tutte quelle presso le quali si sia in qualsiasi momento trovato sono idonee.

Trasporto

4. La sezione C del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ([1]) è completato dal seguente testo:

   "Gli animali sono conformi alle condizioni di cui alla decisione 98/653/CE della Commissione, allegato II, punti 1, 2 e 3."

5. Gli animali devono essere trasportati in un veicolo sigillato ed avviati direttamente ad un'arena o a strutture annesse di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

6. Il trasporto dev'essere organizzato in modo che gli animali possano essere trasportati in osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio senza che i sigilli vengano rotti. In casi eccezionali, i sigilli possono essere rotti per esigenze di benessere degli animali. In tali circostanze, un veterinario ufficiale dev'essere immediatamente chiamato sul posto per identificare gli animali e sigillare nuovamente il veicolo.

7. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo di destinazione e tutti gli Stati membri di transito in merito a ciascuna spedizione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Tori da corrida ai sensi dell'articolo 3 della decisione 98/653/CE della Commissione".

Misure nello Stato membro di destinazione

8. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 4, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

9. Prima della corrida, gli animali devono rimanere isolati presso le strutture annesse di cui al punto 5.

10. Se gli animali non vengono uccisi durante la corrida, devono essere abbattuti immediatamente dopo la stessa e comunque entro dieci giorni dall'arrivo.

11. Le carcasse degli animali devono essere distrutte mediante incenerimento.

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

12. I veicoli utilizzati per il trasporto e tutte le strutture annesse presso le quali i tori da corrida vengono tenuti devono essere puliti e disinfettati immediatamente dopo l'uscita degli animali.

13. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per:

a) i controlli all'arrivo di ciascun animale, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei veicoli utilizzati per il trasporto, i certificati e l'identificazione degli animali;

b) i messaggi ANIMO e i misure di cui al punto 8;

c) i controlli sul modo di governare ed accudire gli animali prima, durante e dopo la corrida;

d) i controlli volti ad accertare che gli animali siano abbattuti e che le carcasse, nonché tutte le altri parti del corpo, compresa la pelle, siano distrutte mediante incenerimento e che non raggiungano la catena alimentare umana o animale, né servano per la produzione di fertilizzanti;

e) la pulitura e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e delle strutture annesse presso le quali vengono tenuti gli animali;

f) le registrazioni presso l'arena della corrida e le strutture annesse;

g) i provvedimenti in caso di irregolarità.»